

BGer I 446/99 vom 28. Januar 2000

Bundesgericht, 2000-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_446_99

FR: TF I 446/99 du 28 janvier 2000

IT: TF I 446/99 del 28 gennaio 2000

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Volltext

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 28.01.2000 I 446/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.01.2000 I 446/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 28.01.2000 I 446/99

Assicurazione per l'invalidità

«AZA» I 446/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Cassina, cancelliera Decisione del 28 gennaio 2000 nella causa Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente, contro B._____, opponente, rappresentato dal Sindacato X._____, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Visto che, con atto 25 novembre 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha dichiarato di ritirare il ricorso di diritto amministrativo del 27 luglio precedente contro il giudizio prolatato il 18 giugno 1999 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (riguardo ad una decisione del 15 aprile 1998 del predetto ufficio in materia di assicurazione invalidità, resa nei confronti dell'assicurato B._____), ritenuto che dal profilo dell'esito della lite il ritiro del gravame è equiparabile alla sua reiezione (VSI 1994 pag. 189 consid. 4a e riferimenti), la controparte, assistita da un'associazione sindacale, ha diritto a ripetibili in sede federale, da porre a carico dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità cantonale (art. 159 OG ; sentenze non pubblicate 14 dicembre 1999 in re P., C 294/99 e 8 luglio 1997 in re D.F., I 73/96; cfr. SVR 1997 IV no. 110 pag. 341 consid. 3 e, per analogia, DTF 122 V 280 consid. 3; cfr. anche DTF 97 V 32 consid. 5), il Tribunale federale delle assicurazioni d e c i d e : I. La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino verserà a B._____ la somma di fr. 1500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. IV. La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale della assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 28 gennaio 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Giudice presidente la IVa Camera: La Cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.